



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Natura

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, istituita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, di seguito denominata Camera di Commercio, è costituita dal sistema delle imprese insediate nella Regione Basilicata.
2. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale e, in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. La Camera di Commercio è dotata di autonomia normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria.
4. La Camera di Commercio promuove e valorizza l'autonomia e le attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori nonché delle altre formazioni sociali e libere professioni.

ARTICOLO 2

Sede, Uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede legale e operativa in Potenza, sede secondaria e operativa in Matera e può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della Regione.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

ARTICOLO 3

Emblema

1. L'emblema della Camera di Commercio è costituito dall'immagine ufficiale adottata dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio: un segno grafico di colore azzurro composto dalla ripetizione di una serie di anelli semicirculari la cui forma può essere interpretata come C di Camere, rimandando in tal modo all'origine del nome che significa e definisce il sistema. Queste C vengono composte seguendo un incastro tra loro, e definiscono un motivo decorativo risultante dalla composizione simmetrica intorno a un centro attraverso un sistema di assi radiali con una rotazione costante di 60 gradi. Sul lato destro, separata da una riga verticale di colore azzurro, viene inserita in colore nero la denominazione "Camera di Commercio della Basilicata".

ARTICOLO 4

Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i. e le altre funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge, singolarmente o in forma associata, funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione e, nelle materie concernenti il sistema delle imprese, quelle che la Costituzione o la legge non attribuiscono allo Stato o alla Regione, in virtù dei principi di sussidiarietà e omogeneità inerenti le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione.

ARTICOLO 5

Sistema Camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano ed è associata all'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti ovvero di altre funzioni previste

dall'ordinamento; in particolare, esercita istituzionalmente, anche nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati ad essa comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

ARTICOLO 6

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, disciplina l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
2. La Camera di Commercio è provvista di potestà regolamentare, che esercita nel rispetto dei principi di legge e delle disposizioni del presente Statuto.
3. La Camera di Commercio adotta regolamenti di disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento.
4. La Camera di Commercio adotta altresì regolamenti nelle materie attribuite dalla legge, in quelle delegate, ed in quelle disciplinate dal presente Statuto.
5. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

ARTICOLO 7

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO II
GLI ORGANI STATUTARI

ARTICOLO 8
Gli organi camerali

1. Sono organi camerali: il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente si esplicano nel rispetto della distinzione tra i compiti di indirizzo, di programmazione e di governo, riservati a tali organi, e quelli di gestione operativa ed amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 9
Obbligo di astensione

1. Il Presidente e i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere qualora abbiano un interesse personale, anche indiretto, con l'argomento oggetto di trattazione, e nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tali casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, il quale viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale o, qualora mancante o a sua volta in conflitto di interesse, da un componente dell'organo collegiale scelto dal Presidente.

CAPO I
IL CONSIGLIO

ARTICOLO 10
Composizione e durata

1. Il Consiglio camerale ha un numero di componenti determinato, secondo la normativa vigente, in base al numero delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nella circoscrizione territoriale di competenza, iscritte o annotate nel relativo registro e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.
2. Le imprese sono rappresentate in Consiglio mediante le designazioni effettuate dalle organizzazioni imprenditoriali e/o loro raggruppamenti. Il calcolo della rappresentatività dei settori più rilevanti dell'economia locale ed il numero di componenti a ciascuno di essi spettante viene stabilito in applicazione delle disposizioni normative vigenti.
3. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni con decorrenza dal giorno dell'insediamento ed è rinnovato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge. Svolge le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano nominati o restino in carica almeno due terzi dei Consiglieri.
5. Il Consiglio si scioglie nei casi previsti dalla legge.
6. Nel caso di mancata designazione dei Consiglieri si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.
7. Il Consiglio della Camera di Commercio della Basilicata è costituito da 25 consiglieri, oltre che da tre componenti rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, come segue:

Agricoltura	4
Artigianato	3
Industria	5
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	3
Altri settori	0
	25
Totale settori economici	
Associazioni dei consumatori	1
Organizzazioni Sindacali	1
Ordini e Associazioni liberi professionisti	1
Totale	28

ARTICOLO 11

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo dell'attività della Camera di Commercio e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio, in particolare:

- a) predispone e delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, lo Statuto e le relative modifiche;
- b) predispone e delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti di cui all'art. 6 del presente Statuto e le relative modifiche, nonché i regolamenti non ricompresi nella competenza della Giunta;
- c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente della Camera di Commercio e la Giunta;
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designati dai competenti organi;
- e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
- g) determina, in conformità alla normativa vigente, gli emolumenti per i componenti degli organi camerali e delle commissioni consiliari di cui al successivo art. 16;
- h) formula proposte e rende pareri all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli enti locali ed alle altre istituzioni, nelle materie di propria competenza;
- i) determina gli indirizzi ed esprime pareri in ordine all'assunzione e alla dismissione da parte della Giunta delle partecipazioni della Camera di Commercio in società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e liquidazione di gestioni e aziende speciali, secondo le specifiche previsioni delle norme di autonomia dell'Ente Camerale;
- l) determina gli indirizzi generali in ordine alle nomine da parte della Giunta dei rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;
- m) nomina i componenti delle commissioni consiliari di cui all'art. 16, nonché degli altri organismi camerali quando previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio;
- n) adotta ogni altro atto rientrante nel novero delle funzioni individuate al primo comma del presente articolo.

3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione o modifiche di regolamenti.

ARTICOLO 12

Nomina dei consiglieri ed insediamento del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che stabilisce, con il medesimo provvedimento, la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

Art. 13

Riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

2. Il Consiglio si riunisce quando lo richiama il Presidente o la Giunta o almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

3. Il Consiglio può riunirsi presso una delle sedi dell'ente, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

4. È possibile il collegamento delle sedi in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, salvo i casi nei quali sia inserito all'ordine del giorno un argomento che per legge, Statuto o regolamento, richiede lo scrutinio segreto. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. Qualora la riunione sia tenuta per videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, la stessa si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario Generale.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

6. Le convocazioni avvengono mediante avviso trasmesso per Posta Elettronica Certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima delle sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

7. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta. L'ordine del giorno può essere integrato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

8. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.

9. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.

10. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

11. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge o dal presente Statuto.

12. Le votazioni avvengono, di regola, a scrutinio palese. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti l'elezione e la decadenza del Presidente, l'elezione dei membri della Giunta, negli altri casi previsti dalla legge ed, in generale, qualora le deliberazioni si riferiscano a persone. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Lo scrutinio segreto può essere escluso per decisione unanime del Consiglio.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale conservato secondo le modalità previste nel regolamento e sono autenticate con firma autografa o digitale del Presidente e del Segretario della riunione.

14. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche; ad esse partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti in ragione del proprio ufficio; il Segretario Generale partecipa alla seduta, con le funzioni di cui all'art. 26, curandone la verbalizzazione.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, per l'esercizio delle proprie funzioni e secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento consiliare, ha diritto di:
 - a) chiedere notizie e chiarimenti e presentare mozioni;
 - b) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale copia dei verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati, nonché copia di atti e documenti, o informazioni riferite a società, consorzi, enti, associazioni, organismi, aziende speciali e strutture partecipate dalla Camera di Commercio, nei limiti di legge, e utili all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
4. I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto d'ufficio.
5. Ai Consiglieri competono gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese sostenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15

Requisiti, cessazione, decadenza dei consiglieri

1. La legge stabilisce i requisiti per la nomina a Consigliere, le cause ostative, quelle di decadenza e cessazione dalla carica.
2. Il Consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo.
3. Qualora vengano meno i requisiti richiesti o verificandosi una delle altre ipotesi ostative di cui al comma 1, oppure in caso di dimissioni, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale provvede a informare l'Autorità competente per la nomina, al fine di avviare il procedimento di sostituzione secondo le disposizioni normative vigenti.
4. Le dimissioni sono irrevocabili.
5. Il provvedimento che dichiara la decadenza dalla carica di Consigliere determina l'automatica decadenza dalla carica di membro della Giunta, senza la necessità di un ulteriore provvedimento.
6. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

ARTICOLO 16

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari composte da componenti del Consiglio medesimo che svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio che prevede le modalità di convocazione, dibattito, deliberazione, partecipazione alle sedute di soggetti esterni, con il supporto operativo degli uffici della Camera di Commercio.
2. Ciascun Consigliere non può far parte di più di una commissione.
3. Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni speciali d'indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale. In tal caso la commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro novanta giorni dal proprio insediamento, con relazione scritta che il Presidente della commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale. In questo caso non si applica il limite di cui al secondo comma.

CAPO II LA GIUNTA

ARTICOLO 17

Composizione e durata

1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti eletti dal Consiglio secondo le disposizioni di legge.
2. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 18

Competenze

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed esercita le proprie competenze nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio e in attuazione delle deliberazioni da questo assunte.
2. In particolare, la Giunta:
 - a) predispose il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico con la relativa relazione, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio, al fine delle rispettive approvazioni, nei termini di legge, da parte del Consiglio camerale;
 - b) definisce, nell'ambito del preventivo economico, priorità e programmi specifici da attuare, destinandovi le relative risorse;
 - c) individua gli obiettivi organizzativi dell'ente, approva il budget direzionale, valuta i risultati complessivi raggiunti, anche con riferimento a quelli ottenuti dall'azienda speciale, valuta la prestazione del Segretario Generale avvalendosi di un apposito organo di supporto;
 - d) elegge, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, nonché sulla costituzione e liquidazione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - f) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;
 - g) delibera sulla partecipazione a progetti ed iniziative comportanti collaborazioni e intese con altre Amministrazioni pubbliche e/o con soggetti privati;
 - h) delibera sull'istituzione di uffici distaccati;
 - i) delibera sulla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale;
 - j) delibera la promozione di giudizi e la costituzione in giudizio della Camera di Commercio, anche nei casi previsti dall'art. 2601 del Codice Civile, fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, sanzioni amministrative, tenuta di albi, registri e ruoli, rapporti previdenziali e di lavoro di competenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 26 comma 2, lettera m) dello Statuto;
 - l) delibera in merito alla costituzione degli organismi di arbitrato e di mediazione e sui relativi atti diretti a disciplinarne il funzionamento;
 - m) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
 - n) designa il Segretario Generale e delibera la revoca dell'incarico;
 - o) approva, su proposta del Segretario Generale, il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, gli altri regolamenti di organizzazione e di funzionamento a valenza interna e gli atti di macro-organizzazione, determinando il valore economico relativo ad ogni posizione dirigenziale preposta alle aree;
 - p) disciplina, in base alle leggi e ai contratti collettivi di riferimento, le modalità di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, determinando la dotazione organica complessiva e la programmazione del fabbisogno di personale; approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale della Camera di Commercio, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici e delibera i provvedimenti programmatici di competenza in materia di personale;
 - q) nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale, in caso di

assenza o impedimento; il vicario esercita la reggenza in caso di revoca o vacanza dell'incarico al titolare;

r) nomina il Conservatore del Registro delle imprese;

s) adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e nelle materie indicate all'art. 4 che non rientri nelle competenze del Consiglio e del Presidente.

3. La Giunta delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la Giunta deve sottoporre al Consiglio la deliberazione, per la ratifica, nella prima riunione successiva, enunciando le ragioni che l'hanno indotta ad adottare tale procedura.

Art. 19

Riunioni e deliberazioni

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuite ad essa dalla legge e dallo Statuto.

2. La Giunta si riunisce presso le sedi di Potenza e Matera.

3. È possibile il collegamento delle sedi in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, salvo i casi nei quali sia inserito all'ordine del giorno un argomento che per legge, Statuto o regolamento, richiede lo scrutinio segreto. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. Qualora la riunione sia tenuta per videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, la stessa si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario Generale.

4. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.

5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso, la Giunta si riunisce entro il termine stabilito dal regolamento di funzionamento.

6. Le convocazioni avvengono mediante avviso trasmesso per Posta Elettronica Certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

7. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta. L'ordine del giorno può essere integrato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.

8. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

9. Le delibere della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. La Giunta delibera con voto in forma palese; per le deliberazioni concernenti persone, nonché negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento, adotta lo scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto può essere escluso per decisione unanime della Giunta. Nelle votazioni in forma palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì dirigenti e altri funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta. Il Segretario Generale partecipa alla seduta, curandone la verbalizzazione, con le funzioni di cui all'art. 26. Alle sedute della Giunta camerale è invitato senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda Speciale, qualora le riunioni abbiano all'ordine del giorno argomenti che ai sensi del presente Statuto riguardino l'Azienda Speciale. Possono essere invitati anche esperti sui temi oggetto di discussione.

Art. 20

Diritti e doveri dei membri della Giunta

1. I membri di Giunta esplicano il proprio mandato in osservanza della legge, con piena libertà di espressione e voto, senza vincolo di mandato. Per l'esercizio del proprio ruolo e secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento, hanno diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza della Giunta;

b) intervenire nelle discussioni;

c) ottenere dal Segretario Generale copia di atti, documenti, verbali, nonché informazioni

comunque rilevanti ai fini dell'espletamento del proprio compito.

2. Ai membri della Giunta competono gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese sostenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. I membri della Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari all'espletamento del proprio mandato; nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 21

Decadenza, dimissioni e sostituzioni

1. I membri della Giunta decadono dalla carica se non partecipano ad almeno tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. Le cause ostative e quelle di cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono irrevocabili, devono essere comunicate in forma scritta, hanno efficacia immediata dal momento della loro ricezione da parte del Presidente e non comportano le dimissioni dalla carica di Consigliere.

3. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro di Giunta il Presidente convoca con procedura d'urgenza il Consiglio affinché provveda alla sostituzione.

4. La decadenza o le dimissioni di un membro della Giunta, qualora lo stesso sia l'unico rappresentante in Consiglio di uno dei settori industria, artigianato, commercio o agricoltura, comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il Presidente provvede, senza indugio, ad attivare le procedure necessarie per la sostituzione.

5. La Giunta è automaticamente sciolta nel caso di scioglimento del Consiglio.

6. La Giunta decade quando cessa dalla carica, per qualunque motivo, la metà più uno dei suoi componenti. La Giunta può decadere anche per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti e su proposta di almeno la metà dei Consiglieri, qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio e per gravi violazioni di legge o dello Statuto. In tali casi il Presidente convoca il Consiglio nei successivi quindici giorni per l'elezione della nuova Giunta.

CAPO III

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 22

Elezione e competenze

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente è il rappresentante legale ed istituzionale della Camera di Commercio e, in quanto tale, ne assume la rappresentanza processuale fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, sanzioni amministrative, tenuta di albi, registri e ruoli, rapporti previdenziali e di lavoro di competenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 26 comma 2, lettera m) dello Statuto.

3. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
- b) orienta la politica generale della Camera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- c) rappresenta la Camera di Commercio nei rapporti con istituzioni pubbliche, a livello nazionale ed internazionale, e con ogni altro soggetto, pubblico o privato;
- d) verifica l'andamento generale dell'attività della Camera di Commercio, con riferimento all'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi deliberativi;
- e) adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

4. In caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva, motivando le ragioni che l'hanno indotto ad adottare tale procedura.

5. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Consiglio e contestualmente al Presidente della Giunta regionale; esse sono irrevocabili, hanno effetto immediato, ma non comportano la decadenza da Consigliere.

6. Il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, per gravi e persistenti violazioni di legge e dello Statuto o per aver reiteratamente disatteso indirizzi e deliberati del Consiglio. La mozione deve essere approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 23

Vice Presidenti

1. La Giunta nomina uno o due Vice Presidenti di cui uno Vicario.
2. I Vice Presidenti sono eletti dalla Giunta Camerale con distinte votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Vice Presidente Vicario rappresenta il Presidente e la Camera di Commercio in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente Vicario assume la reggenza, esercitandone tutte le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, fino alla elezione del nuovo Presidente, da attivare entro 90 giorni dalla data in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 24

Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati a norma di legge; i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.
3. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente designato dall'Ente che aveva espresso il nominativo del membro effettivo da sostituire.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 25

Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;
 - b) attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta;
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo; a tal fine hanno diritto di prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. In particolare, sono messi a disposizione del Collegio gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo.
5. Il Collegio riferisce al Presidente, che a sua volta informa la Giunta e il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o violazioni riscontrate.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 26 ***Segretario Generale***

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello sviluppo economico su designazione della Giunta.
2. Il Segretario Generale riveste le funzioni di dirigente di vertice dell'amministrazione camerale, secondo la disciplina dell'art. 20 della legge 580/93, ed esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) organizza l'attività dell'ente nel suo complesso, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
 - b) attua i programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, con autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse, adottando gli opportuni atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - c) coadiuva il Presidente nella sua attività;
 - d) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - f) propone la programmazione annuale del fabbisogno di personale, sovrintende al personale della Camera di Commercio, e gestisce le relazioni sindacali e di lavoro;
 - g) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
 - h) richiede pareri e consulenze a soggetti pubblici e privati nelle materie di propria competenza;
 - l) riferisce periodicamente alla Giunta circa la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta e cura la redazione dei verbali delle rispettive sedute;
 - m) promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, e nomina i legali, relativamente ai giudizi in materia di tributi, rapporti previdenziali e di lavoro, sanzioni amministrative e tenuta di albi, registri e ruoli, altresì assumendo, relativamente a questi stessi giudizi, la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
 - n) esercita le funzioni di cui all'art. 36 del DPR 254/2005 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
 - o) può delegare ai dirigenti specifici compiti per l'adozione di determinati atti.

Art. 27 ***Dirigenti e direzione degli uffici***

1. La direzione degli uffici dirigenziali è attribuita dal Segretario Generale a dirigenti di ruolo ovvero a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa nonché dai regolamenti della Camera di Commercio.
2. Ai dirigenti spetta, nell'ambito delle competenze degli uffici cui sono preposti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. I dirigenti, inoltre, svolgono tutti i compiti che vengono ad essi delegati dal Segretario Generale e curano l'attuazione dei progetti da quest'ultimo assegnati.
3. Ai dirigenti spetta la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. Sono, altresì, responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati conseguenti.

Art. 28
Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro e dalle disposizioni di legge.
2. La Camera di Commercio cura lo sviluppo delle competenze del personale e riconosce il valore della formazione, al fine di favorirne la crescita culturale e professionale. Garantisce pari opportunità di genere.
3. I regolamenti della Camera di Commercio disciplinano gli atti di assunzione, gestione ed organizzazione del personale e la materia dell'ordinamento del personale nei limiti previsti dalla vigente disciplina.

Art. 29
Valutazione interna

1. La Camera di Commercio istituisce con provvedimento di Giunta un Organismo indipendente di valutazione della performance, collegiale o monocratico, costituito da membri esterni all'amministrazione camerale.
2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla vigente normativa ed opera in condizioni di indipendenza rispetto agli Organi.

TITOLO IV
LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI
COLLABORATIVI

ARTICOLO 30

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta della forma di gestione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.

ARTICOLO 31

Azienda speciale

1. La Camera di Commercio può costituire una azienda speciale secondo la vigente disciplina di legge.
2. L'azienda speciale è organismo camerale strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotata di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. L'azienda speciale opera secondo le norme del diritto privato ed in base a un proprio Statuto.
4. Nel perseguimento dei propri scopi, l'azienda speciale assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.
5. L'azienda speciale è costituita con deliberazione della Giunta, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
6. La Giunta camerale provvede, con separate votazioni, alla nomina del Presidente e dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale, due dei quali tra i componenti della Giunta camerale. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione sono osservate le disposizioni di cui all'art. 7.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale è adottato dalla Giunta; esso detta le norme per la sua organizzazione ed il suo funzionamento. Lo Statuto prevede misure per il raccordo funzionale dell'azienda speciale con la Camera di Commercio e per verificare l'efficacia e l'economicità dell'attività dell'azienda stessa.
8. L'azienda speciale ha sede legale ed operativa a Matera e sede operativa a Potenza.
9. Il Direttore dell'azienda speciale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Giunta Camerale. In assenza di diversa indicazione della Giunta Camerale, il Direttore dell'azienda speciale è il Segretario Generale della Camera di Commercio.

Art. 32

Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. Il Presidente, la Giunta e il Segretario Generale della Camera di Commercio, nei rispettivi ambiti di competenza, mantengono una continua relazione istituzionale tra la Camera e l'azienda speciale, al fine di attuare un efficace coordinamento strategico delle rispettive politiche e programmazioni.

TITOLO V
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI CONCERTAZIONE, I RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI
CONSUMATORI

ARTICOLO 33

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
2. La Camera di Commercio promuove l'istituzione e il funzionamento del Comitato per l'Imprenditoria Femminile secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 34

Istituti di concertazione

1. La Camera di Commercio attiva forme di concertazione con le Associazioni di categoria al fine di garantire un adeguato coinvolgimento delle stesse nella definizione degli obiettivi e dei programmi di attività.
2. Al fine di favorire il dibattito sulla competitività del territorio, potenziando il raccordo con le componenti del sistema di rappresentanza delle imprese, il Presidente convoca, almeno due volte l'anno, la Consulta delle Associazioni.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio ed è costituita dai Presidenti delle Associazioni di categoria provinciali rappresentate in Consiglio.
4. I componenti della Consulta possono farsi sostituire, nelle singole riunioni, da persona a ciò espressamente delegata.
5. La Consulta fornisce pareri e proposte su tutte le materie di preminente interesse per le imprese.

ARTICOLO 35

Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella regione, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 36

Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria è disciplinata da apposito regolamento, come da normativa vigente.

Art. 37

Documenti contabili

1. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, comprensivi dello stato patrimoniale e del conto economico, sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto e i regolamenti sono pubblicati nell'Albo on line della Camera di Commercio e sul sito internet istituzionale dell'Ente Camerale. Lo Statuto è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto e i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo.

Art. 39

Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Il presente Statuto ed i regolamenti possono essere sottoposti a revisione anche su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Ogni proposta di modifica dello Statuto o dei regolamenti è accompagnata dalla formulazione delle nuove disposizioni statutarie o regolamentari che devono sostituire le precedenti, con l'indicazione di queste ultime.
4. Le deliberazioni del Consiglio che approvino qualsivoglia revisione dello Statuto o dei regolamenti acquistano efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo del testo integrale dello Statuto e dei regolamenti come modificati, se non diversamente deliberato.

Art. 40

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. L'ordinamento di autonomia dell'ente camerale si conforma alle disposizioni della normativa generale in materia di Camere di Commercio sopravvenienti all'approvazione della relativa disciplina contenuta nello Statuto e nei regolamenti.